

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

REGOLAMENTO DEL PASCOLO

(art. 18, Allegato A, e art. 46, Allegato C, della L. R. n. 11/96)

INDICE

| | |
|---|----|
| ART. 1 – DISCIPLINA DI RIFERIMENTO | 1 |
| ART. 2 – COMPETENZE TERRITORIALI | 1 |
| ART. 3 – TITOLARITA’ DEL DIRITTO DI PASCOLO | 1 |
| ART. 4 – ESERCIZIO DEL PASCOLO | 1 |
| ART. 5 – DIVIETO DI PASCOLO | 2 |
| ART. 6 – LICENZA DI PASCOLO E FIDA PASCOLO | 3 |
| ART. 7 – TIPOLOGIA CAPI DI BESTIAME | 4 |
| ART. 8 – FIDA ALTRUI | 4 |
| ART. 9 – CUSTODIA DEL BESTIAME | 4 |
| ART. 10 – PRESCRIZIONI PER LA FIDA | 4 |
| ART. 11 – PRODUTTIVITA’ DEI PASCOLI | 5 |
| ART. 12 – CARICO DI BESTIAME – DURATA DEL PERIODO DEL PASCOLO..... | 5 |
| ART. 13 – TERRITORIO DI PASCOLO | 6 |
| ART. 14 - CERTIFICATO DI LICENZA DI PASCOLO | 6 |
| ART. 15 – SANZIONE PER PASCOLO NON AUTORIZZATO..... | 7 |
| ART. 16 – TASSA DI FIDA PASCOLO..... | 7 |
| ART. 17 – DOMANDA DI FIDA PASCOLO | 7 |
| ART. 18 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI RICHIEDENTI LA FIDA PASCOLO | 8 |
| ART. 19 – EVENTUALE GRADUATORIA DI FIDA..... | 8 |
| ART. 20 – PAGAMENTO DELLA TASSA DI FIDA PASCOLO | 8 |
| ART. 21 – PASCOLO ABUSIVO | 9 |
| ART. 22 – DIVIETI | 9 |
| ART. 23 – ACCERTAMENTI..... | 10 |
| ART. 24 – PASCOLO ANTICIPATO O POSTICIPATO..... | 10 |
| ART. 25 - CONTROLLI | 11 |
| Art. 26 – SANZIONI | 11 |
| ART. 27 – DESTINAZIONE DEI PROVENTI DI FIDA..... | 11 |
| ART. 28 - MODIFICHE..... | 11 |
| ART. 29 – NORMA DI RINVIO | 11 |
| Art. 30– ENTRATA IN VIGORE..... | 11 |

ART. 1 – DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Con il presente regolamento viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Roccagloriosa, gravati del diritto di uso del pascolo a favore della generalità della popolazione del Comune stesso, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

2. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge del 16/6/1927, n. 1766, (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. del 26/2/1928, n. 332), alle L. R. del 17/3/1981, n. 11, ss.mm.ii., alla L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti - P.M.P.F.

ART. 2 – COMPETENZE TERRITORIALI

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, comma 1, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria "A- Pascoli e boschivi" del 24/10/1939.

ART. 3 – TITOLARITA' DEL DIRITTO DI PASCOLO

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del comune di ROCCAGLORIOSA, gravato da diritto di uso civico di categoria "A", hanno diritto prioritariamente i cittadini residenti del Comune Roccagloriosa che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame; fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

2. Sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini residenti del comune di Roccagloriosa, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di suolo pascolivo gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente regolamento;

ART. 4 – ESERCIZIO DEL PASCOLO

1. L'estensione della superficie pascoliva del comune di ROCCAGLORIOSA, allo stato attuale, è di complessivi **ettari 43.68.73**; superficie, quest'ultima, compresa infra la maggiore consistenza della complessiva superficie demaniale, pari ad **ettari 237.12.79**, appartenente a questo Comune e che tale superficie (di HA 43.68.73) è ripartita come di seguito:

| SUPERFICIE PASCOLIVA TOTALE | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Tipologia | Superficie grava da uso civico | Assenza di Uso civico Ettari | Totale Ettari |
| PASCOLI | Ha 43.68.73 | | Ha 43.68.73 |
| SUPERFICI DIVERSAMENTE UTILIZZATE | Ha 193.44.06 | | Ha 193.44.06 |
| TOTALE | Ha 237.12.79 | | Ha 237.12.79 |

2. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" degli Usi Civici dei richiamati Decreti Commissariali, in virtù dell'art. 11 della Legge del 16/6/1927, n. 1766, e nel rispetto degli artt. 18 e 31 (comma 5 e 6), degli artt. 45 e 46, Allegato C, e degli artt. 1, 5 e 7, Allegato D, della L. R. 11/96 e ss.mm.ii.;

3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, nonché del Piano di Assestamento Forestale;

ART. 5 - DIVIETO DI PASCOLO

1. Il pascolo è vietato:

a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;

b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;

c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell' autorità forestale;

d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;

e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali;

2. Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

- a. il pascolo delle capre nei boschi è vietato;
 - b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
 - c. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri tre;
 - d. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
 - h. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;
 - i. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;
3. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue:
- a. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende;
 - b. È vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - c. I caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati;

ART. 6 – LICENZA DI PASCOLO E FIDA PASCOLO

- 1. E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida;
- 2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali;
- 3. La fida è pagata dagli aventi diritto prima dell'immissione al pascolo entro il 31 marzo pena la decadenza dal diritto del loro uso;
- 4. Il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli entro il 30 aprile;
- 5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art. 46 del R. D. 332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo;
- 6. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "*Licenza di pascolo*" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione Comunale;
- 7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti;
- 8. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti;

ART. 7 – TIPOLOGIA CAPI DI BESTIAME

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:

- a. i bovini in genere;
- b. gli equini in genere;
- c. ovini e caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente. Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato.

ART. 8 – FIDA ALTRUI

1. E' proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente regolamento;
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolivo ed il divieto di fida propria per anni due;

ART. 9 – CUSTODIA DEL BESTIAME

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca;
2. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 16 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino/equino o 100 capi di bestiame minuto;

ART. 10 – PRESCRIZIONI PER LA FIDA

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:
 - a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi;
 - c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;
 - d. dichiarare il numero di capi posseduti documentato con fotocopia del registro di stalla aggiornato;

e. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l'anno in corso;

f. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo;

ART. 11 – PRODUTTIVITA' DEI PASCOLI

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti e di cui all'Allegato C della L. R. 11/96 e ss.mm.ii.;

2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni;

ART. 12 – CARICO DI BESTIAME – DURATA DEL PERIODO DEL PASCOLO

1. L'Amministrazione Comunale previa delibera, determina ogni anno il carico del bestiame, specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno triennale di riposo o lavori di miglioramento.

2. I carichi di bestiame devono tenere conto dell'attuale stato della cotica erbosa pascolativa, dei tagli colturali in corso o già effettuati per i quali risulta prescritto il divieto di pascolo, e di quant'altro possa influire sulla determinazione del carico massimo di bestiame;

3. Sarà cura dell'amministrazione Comunale, sulla scorta di studio redatto da tecnico agronomo-forestale, provvedere annualmente in merito: a) Alla distribuzione del carico tra i vari comparti e alla sua suddivisione in base alle effettive superfici pascolive utilizzabili e allo stato del cotico e alla durata del periodo pascolabile; b) All'individuazione dei comparti in cui vietare il pascolo per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostituzione della cotica mediante riposo periodico o con le ordinarie cure colturali; In mancanza del suddetto studio il carico di bestiame ammesso sarà uniformemente distribuito su tutta la superficie pascoliva con esclusione di quelle su cui vige il divieto di pascolo.

4. In accordo le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui all'Allegato C della L. R. 11/96 e ss.mm.ii., il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolivi, espresso in UBA è il seguente:

| tipologia di area pascoliva | Superficie (ettari) | Carico massimo di bestiame (UBA) | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| | | *UBA /ettari/ anno | UBA/ totale anno |
| Pascolo | Ha 43.68.73 | 0,5 | 22 |
| Boschi pascolabili | | | |
| totale | 43.68.73 | | 22 |

**I valori dei carichi massimi ammissibili potranno essere revisionati, a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o a ricostituzione naturale del cotico erboso*

2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio. Al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all'anno (art. 1, comma 100, L. R. n. 16/2014);
3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati tutti gli animali;
4. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificano eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari;

ART. 13 – TERRITORIO DI PASCOLO

1. Nell'individuazione ed indicazione delle aree pascolabili, in particolare quando trattasi di aree boscate, è necessario precisare le aree interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. del 8/5/2015, n. 242, e D.D. del 29/5/2015, n. 89);
2. Il demanio comunale interessato dal pascolo è individuato nella **tabella - allegata**.
3. Il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce;

ART. 14 - CERTIFICATO DI LICENZA DI PASCOLO

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al precedente Art. 6 – comma 6, rilasciato dal comune di ROCCAGLORIOSA(SA) indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di

distinzione dichiarato in domanda. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali;

ART. 15 – SANZIONE PER PASCOLO NON AUTORIZZATO

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del comune di Roccagloriosa che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune;

2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio;

ART. 16 – TASSA DI FIDA PASCOLO

1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo;

2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico;

3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo;

ART. 17 – DOMANDA DI FIDA PASCOLO

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi;

2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che saranno pervenute;

ART. 18 – PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI RICHIEDENTI LA FIDA PASCOLO

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente art. 12;

ART. 19 – EVENTUALE GRADUATORIA DI FIDA

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
 - a. essere cittadino residente da almeno un triennio;
 - b. buona condotta morale e civile;
 - c. l'essere imprenditore agricolo professionale;
 - d. l'essere allevatore e iscritti con P.IVA;
 - e. l'ordine di presentazione delle richieste di autorizzazione;
 - f. età anagrafica dell'allevatore (favorendo le fasce giovanili);
2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi;

ART. 20 – PAGAMENTO DELLA TASSA DI FIDA PASCOLO

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida e dovrà essere versata in una sola rata;
2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo;
3. Ogni **residente** che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascuna UBA (Unità di Bestiame Adulto) , deve un diritto di "fida" che è attualmente determinato nella misura di Euro 35,00/ UBA/anno;
4. Nel caso di concessione del diritto di pascolo agli allevatori **non residenti**, essa è sempre onerosa e comporta il pagamento di una somma che attualmente è pari a euro 55,00/ UBA/anno;

5. al fine di definire la quantità di UBA di ciascun richiedente si riporta di seguito il piano di equivalenza in UBA delle diverse specie allevabili:

| categoria | Indice di conversione in UBA ¹ |
|-----------------------------|--|
| Bovini adulti | 1,0 |
| Bovini da 6 mesi a due anni | 0,6 |
| Bovini meno di sei mesi | 0,4 |
| Ovini e caprini | 0,15 |
| Equini | 1,0 |

¹Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016: Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; Equini di oltre 6 mesi = 1 UBA; Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; Bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA; Ovi – caprini = 0,15 UBA

6. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e dovrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, effettuare un versamento congruando il primo;

5. Per gli anni successivi la determinazione del diritto di fida è demandata alla competenza della Giunta comunale.

ART. 21 – PASCOLO ABUSIVO

1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:

- a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
- b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
- c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino;

ART. 22 – DIVIETI

1. è assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti;
2. è vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati;

3. è vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'Ente. E' fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive;
4. è categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle aree demaniali adibite a pascolo;
5. è vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare;
6. è vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 13, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità;
7. E' fatto divieto di condurre al seguito delle mandrie e delle greggi uno o più cani da custodia che non siano regolarmente vaccinati e registrati all'anagrafe canina, e quei cani che abbiano indole aggressiva nei confronti dei cittadini che ordinariamente passeggiano nei territori demaniali;

ART. 23 – ACCERTAMENTI

1. Amministrazione Comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.
2. E' fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame.
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato.
4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi.
5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).

ART. 24 – PASCOLO ANTICIPATO O POSTICIPATO

L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 12, comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 18 e

la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria;

ART. 25 - CONTROLLI

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dal Corpo Forestale dello Stato e dal Comando di Polizia Municipale;
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio;

Art. 26 – SANZIONI

Fermo restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, il Comune con atto separato, adottato dal Responsabile dell'Ufficio competente, comminerà sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 27 – DESTINAZIONE DEI PROVENTI DI FIDA

Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne);

ART. 28 - MODIFICHE

Per la modifica del Regolamento nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio Comunale;

ART. 29 – NORMA DI RINVIO

Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti (Allegato "C" della Legge Regionale del 7/5/1996, n.11) e quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Art. 30– ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato ogni precedente disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.

ALLEGATO 1 - TABELLA

| PAF particella forestale | Dati catastali | | totale (ettari) ha . are. ca | tare e aree non produttive | boschi | | | | pascoli | | | |
|--------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------|------------|---|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | N° | foglio | | | particella | superficie utile boscata (ha) c= d +e | superficie pascoliva PLT* (ha) d | superficie non pascoliva (ha) e | carico max uba Tot / anno | superficie pascoliva totale (ha) f= g+h | superficie pascoliva g | esclusa dal pascolo h |
| | 5 | 26 | 12.21.00 | | | | | | 12.21.00 | 12.21.00 | | |
| | 5 | 27 | 04.74.40 | | | | | | 04.74.40 | 04.74.40 | | |
| | 20 | 17 | 07.13.90 | | | | | | 07.13.90 | 07.13.90 | | |
| | 24 | 313 | 06.45.23 | | | | | | 06.45.23 | 06.45.23 | | |
| | 37 | 1 | 12.01.80 | | | | | | 12.01.80 | 12.01.80 | | |
| | 37 | 2 | 00.11.45 | | | | | | 00.11.45 | 00.11.45 | | |
| | 50 | 181 | 01.30.95 | | | | | | 01.30.95 | 01.30.95 | | |
| TOTALE EXTRACOMUNALE | | | 43.98.73 | | | | | | 43.68.73 | 43.68.73 | | |

TOTALE AREA PASCOLABILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE E' PARI A ETTARI 43.68.73

